



COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
Città metropolitana di Napoli

ORDINANZA SINDACALE N. 215 del 05/06/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19: RIAPERTURA DEL MERCATO COMUNALE

IL SINDACO

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che all'art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19), comma 1 dispone "1. *Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus*"; e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale, tra cui: "*(omissis)n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;(omissis); ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico; (omissis)*";

VISTO l'art. 2 del citato decreto legge n.19/2020, rubricato "Attuazione delle misure di contenimento" che, al comma 1, dispone " *Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (omissis)*";

VISTO l'art. 3 del medesimo decreto-legge n. 19/2020, rubricato "Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale ", a mente del quale "1. *Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente*

nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. (omissis) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente”;

VISTO l'art. 1 comma 1, lett. z) del citato DPCM 26 aprile 2020, a mente del quale *“(omissis) Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.(omissis) Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”;*

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 45 del 8 maggio 2020 con la quale è stato disposto, tra l'altro, quanto segue: *“ 1. A decorrere dall'11 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale: 1.1. E' consentita la ripresa delle attività mercatali, nei limiti previsti dalla vigente disciplina statale e quindi limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari nel rispetto delle prescrizioni di cui al documento recante le Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari,allegato alla presente Ordinanza per formarne parte integrante e sostanziale;*

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 48 del 17 maggio 2020 con la quale è disposto, tra l'altro, quanto segue: *“A decorrere dal 18 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020 ...1. **Disposizioni in tema di attività produttive e commerciali e dei servizi.** 1.1.Sull'intero territorio regionale... d) resta consentito l'esercizio delle attività mercatali, limitatamente a quelle di vendita di generi alimentari, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari, allegate all'Ordinanza n.45 dell'8 maggio 2020 e relative misure attuative, nelle more della relativa integrazione ed aggiornamento. Le attività relative alle categorie merceologiche diverse da quelle sopra indicate restano sospese fino al 20 maggio 2020, nelle more dell'integrazione ed aggiornamento delle Linee guida di cui al periodo precedente, a cura dell'Unità di Crisi regionale cui all'uopo si dà mandato, di concerto con l'ANCI e sentite le categorie interessate;”*

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 49 del 20 maggio 2020 con la quale è disposto, tra l'altro, quanto segue: *“...3. Su tutto il territorio regionale, a far data dal 22 maggio è consentita altresì la ripresa delle attività mercatali anche per le categorie merceologiche diverse dalle rivendite di generi alimentari, con obbligo di tutti gli esercenti ed utenti di puntuale osservanza delle misure di cui al documento allegato n. 2 alla presente Ordinanza...”*

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante " Istituzione del servizio sanitario nazionale " e, in particolare, l'art. 32 che dispone " *il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco*

ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTO l’art. 50 d. lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “ 5. *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali ”;*

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “ 1. *In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali ”;*

RITENUTO, pertanto, che appare possibile contemplare l’esigenza di tutela della salute pubblica con quella della ripresa dell’attività mercatale nel rispetto delle prescrizioni di cui al documento *allegato n. 2 alla Ordinanza* del Presidente della Regione Campania n. 49 del 20/05/2020;

VISTO il nuovo *layout* dell’area mercatale ridefinito dal Servizio Gestione del territorio di concerto con l’Assessorato alle Attività Produttive sentiti gli operatori economici titolari dei posteggi;

PRESO ATTO che, come risultante dalle verifiche effettuate dal Servizio Gestione del Territorio, la capienza massima di clienti che possono contemporaneamente essere presenti nell’area mercatale può essere stimata in 1100 unità;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

DATO ATTO che le misure che si intendono adottare sono state condivise, per quanto possibile, con i rappresentanti delle associazioni di categoria rappresentative, dalle quali è pervenuto parere favorevole;

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati, la riapertura del mercato settimanale comunale di via Ungaretti a decorrere da domenica 7 giugno 2020 e fino al 31 luglio 2020, salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, nel rispetto del nuovo *layout* ridefinito dell'area mercatale nonché delle seguenti prescrizioni:

- l'orario di apertura dell'attività mercatale domenicale è stabilito dalle ore 7,00 alle ore 14,00;
- coloro che avranno accesso all'area mercatale sono tenuti alla pedissequa osservanza dei percorsi unidirezionali e/o bidirezionali e degli accessi come definiti nell'allegata planimetria nonché indicati mediante apposita segnaletica orizzontale;
- i seguenti posteggi liberi/non assegnati contraddistinti dai nnrr. 2, 12, 15, 58, 86, 89, 99, 105, 117, 124, 132, 135, 137, 138, 139, 140, 147, 148, 151, 161 e 162 sono temporaneamente soppressi;
- i posteggi dal n. 1 al n. 30 (fatta eccezione per i posteggi contraddistinti dai nnrr 2, 12 e 15 che sono da considerarsi temporaneamente soppressi ai sensi di quanto specificato al punto che precede) sono tutti trasferiti all'interno del perimetro delimitato dell'area mercatale di via Ungaretti in corrispondenza di alcuni dei posteggi attualmente liberi/non assegnati soppressi sopra indicati ovvero di nuovi spazi idonei disponibili, come da *layout* allegato alla presente ordinanza;
- i titolari dei posteggi dal n. 1 al n. 30 sono tenuti ad occupare esclusivamente la quota di mq di superficie di suolo riportata sulla propria autorizzazione, anche se il posteggio assegnato come da *layout* dovesse risultare di maggiori dimensioni;
- la capienza massima di clienti che possono contemporaneamente essere presenti nell'area mercatale è pari a **1100** unità;

Operatori economici:

- devono provvedere alla pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- ogni singolo operatore del campo alimentare dovrà attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un *dispenser* per l'igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio presso il proprio posteggio;
- devono osservare assoluto rispetto dei principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;
- sono obbligati all'uso di guanti, da mantenere sempre integri o cambiare all'occorrenza (sono consigliati guanti in nitrile di colore blu);
- devono assicurare un controllo assiduo affinché i clienti non tocchino gli alimenti se privi di guanti;
- i banchi espositori di alimenti, a meno dell'ortofrutta, devono essere dotati di barriera tipo *plexiglass*;
- le superfici in generale delle strutture di vendita devono essere sottoposte a pulizia e disinfezione ricorrente;

- in caso di vendita di abbigliamento, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati sono tenuti alla igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
- ogni esercente dovrà sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;
- sono tenuti al rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli utenti nonché dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- le strutture di vendita posizionate in posteggi adiacenti dovranno essere separate isolando i banchi attraverso l'apposizione di teli laterali in modo tale che tra gli stessi ci sia una barriera fisica: le aree di separazione tra banco e banco dovranno essere intercluse all'accesso delle persone;
- l'ingresso di fornitori esterni nell'area mercatale è consentito solo per reali necessità e senza possibilità di accesso agli spazi produttivi per alcun motivo;
- informano i clienti sulle misure da osservare, anche mediante posizionamenti di cartelli;
- devono osservare il divieto di fumare, sussistendo obbligo della mascherina.

Clients:

- non devono sostare nell'area mercatale o attardarsi negli acquisti, se non per il tempo strettamente necessario, evitando assembramenti;
- è disposto l'uso obbligatorio di guanti e mascherine anche durante il periodo di attesa in fila;
- devono sempre mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro dalle altre persone, anche durante il periodo di attesa in fila;
- devono osservare il divieto di fumare, sussistendo obbligo della mascherina.

DISPONE

- l'Ufficio Ecologia del Comune dovrà garantire le normali attività di raccolta dei rifiuti al termine dell'orario di apertura del mercato nonché la pulizia, la disinfezione e la sanificazione dell'area mercatale nelle ore precedenti l'apertura;
- nelle more della sottoscrizione di apposito accordo con i titolari dei posteggi per il tramite delle associazioni di categoria riconosciute a livello regionale richiamate nell'ambito della legge regionale n.7 del 21.04.2020 art. 52 comma 1 lett. m), l'attività di vigilanza sul numero massimo di presenze contemporanee di avventori all'interno dell'area mercatale è demandata al personale del Corpo della Polizia Municipale;
- è demandato al Servizio Miglioramento per la qualità della vita del Comune la urgente realizzazione della segnaletica orizzontale relativa ai percorsi unidirezionali e/o bidirezionali e degli accessi come definiti nell'allegata planimetria nonché la predisposizione dei presidi necessari (transenne, segnaletica verticale, etc...) per la pedissequa attuazione del presente provvedimento;

AVVERTE

alla Polizia Municipale e alle altre Forze di Polizia spetta la vigilanza sulla corretta osservanza della presente ordinanza;

il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza, salvo che costituisca maggior reato, è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come modificato dall'art. 4 della L. 35/2020;

qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso di persone, di una immotivata permanenza all'interno dell'area mercatale o di un mancato generale rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l'autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza suddette. In caso di perduranti criticità il mercato sarà chiuso.

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune ed è diffusa con qualunque mezzo informatico.

Che la presente Ordinanza sia trasmessa a:

- S.E. Prefetto di Napoli;
- Sig. Questore di Napoli;
- Comandante Provinciale dei Carabinieri;
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza;
- Comandante Stazione Carabinieri di San Giuseppe Vesuviano;
- Dirigente Commissariato P.S. di San Giuseppe Vesuviano;
- Responsabile Polizia Municipale di San Giuseppe Vesuviano.
- Responsabile Servizio Urbanistica – Ufficio Ecologia del Comune di San Giuseppe Vesuviano
- Responsabile Servizi Informativi del Comune di San Giuseppe Vesuviano
- Responsabile Servizio Miglioramento della qualità della vita del Comune di San Giuseppe Vesuviano;
- Concessionario riscossione tributi minori Soges Spa;
- Responsabile Servizio Ragioneria del Comune di San Giuseppe Vesuviano
- Assocampania;
- A.N.A.;
- AVAC

Il Sindaco

Avv. Vincenzo Catapano *

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*